

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 141, lettera c), della direttiva 2006/112<sup>(1)</sup>, dalla cui disposizione dipende, a norma dell'articolo 42 (in combinato disposto con l'articolo 197) della direttiva 2006/112 la disapplicazione dell'articolo 41, primo comma, della direttiva 2006/112, debba essere interpretato nel senso che la condizione ivi indicata non ricorre nel caso in cui il soggetto passivo risieda e sia identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro da cui i beni siano spediti o trasportati anche qualora il soggetto medesimo utilizzi, ai fini dello specifico acquisto intracomunitario, un numero di identificazione IVA di un altro Stato membro.
- 2) Se gli articoli 42 e l'articolo 265 in combinato disposto con l'articolo 263 della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che soltanto la tempestiva presentazione dell'elenco riepilogativo implichi la disapplicazione dell'articolo 41, primo comma, della direttiva 2006/112.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; GU L 347, pag. 1.

### Ricorso proposto il 30 novembre 2016 — Commissione europea/Repubblica slovacca

(Causa C-626/16)

(2017/C 078/13)

*Lingua processuale: lo slovacco*

#### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: E. Sanfrutos Cano e A. Tokár, in qualità di agenti)

*Convenuta:* Repubblica slovacca

#### Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che, non avendo adottato le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte nella causa C-331/11, Commissione/Slovacchia, con la quale la Corte ha dichiarato che la Repubblica slovacca era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 14, lettere da a) a c), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti<sup>(1)</sup>, la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
2. condannare la Repubblica slovacca a versare alla Commissione europea sul conto «risorse proprie dell'Unione europea»:
  - a) una penalità di importo pari ad EUR 6 793,80 per ogni giorno di ritardo nell'adozione delle misure necessarie, da parte della Repubblica slovacca, all'esecuzione della sentenza della Corte nella causa C-331/11, Commissione/Slovacchia, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa fino a quella di adozione delle misure necessarie, da parte della Repubblica slovacca, all'esecuzione della medesima sentenza della Corte nella causa C-331/11, Commissione/Slovacchia;
  - b) una somma forfettaria dell'importo giornaliero di EUR 743,60, mantenendo un importo minimo complessivo di EUR 939 000, per ogni giorno di ritardo nell'adozione delle misure necessarie, da parte della Repubblica slovacca, all'esecuzione della sentenza della Corte nella causa C-331/11, Commissione/Slovacchia, a partire dal 25 aprile 2013, giorno della pronuncia di detta sentenza:
    - fino alla data di pronuncia della sentenza nella presente causa, ovvero
    - fino alla data dell'adozione delle misure necessarie, da parte della Repubblica slovacca, all'esecuzione della sentenza della Corte nella causa C-331/11, Commissione/Slovacchia, qualora tale data sia anteriore a quella di pronuncia della sentenza nella presente causa; e

3. condannare la Repubblica slovacca alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Il 25 aprile 2013 la Corte ha pronunciato una sentenza, nella causa C-331/11, Commissione/Slovacchia, con la quale ha statuito che la Repubblica slovacca, avendo permesso il funzionamento della discarica di rifiuti Žilina — Považský Chlmec senza un piano di riassetto della discarica e senza che fosse stata adottata una decisione definitiva sulla questione se detta discarica potesse proseguire nella sua attività in base ad un piano di riassetto approvato, era venuta meno agli obblighi che ad essa incombevano ai sensi dell'articolo 14, lettere da a) a c), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

La Repubblica slovacca, nel corso della fase precontenziosa, ha dichiarato di volersi conformare alla sentenza della Corte nella causa C-331/11 chiudendo la discarica di rifiuti Žilina — Považský Chlmec e di aver già adottato taluni provvedimenti in tal senso.

Tuttavia la Commissione europea è pervenuta alla conclusione che, nonostante le dichiarazioni della Repubblica slovacca, le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte nella causa C-331/11 comporta non sono state ancora adottate. La Commissione europea ha pertanto deciso di proporre un ricorso ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

<sup>(1)</sup> GU 1999, L 182, pag. 1.

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van koophandel te Antwerpen (Belgio) il 7 dicembre 2016 — Dyson Ltd, Dyson BV/BSH Home Appliances NV

(Causa C-632/16)

(2017/C 078/14)

Lingua processuale: il neerlandese

### Giudice del rinvio

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

### Parti

Ricorrenti: Dyson Ltd, Dyson BV

Convenuta: BSH Home Appliances NV

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se il rispetto rigoroso del regolamento sugli aspirapolvere<sup>(1)</sup> (senza integrazione dell'etichetta come definita al suo allegato II con informazioni relative alle condizioni della prova che hanno determinato la classificazione in una classe di efficienza energetica ai sensi dell'allegato I) possa essere considerato come un'omissione ingannevole, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali<sup>(2)</sup>.
- 2) Se il regolamento sugli aspirapolvere osti all'integrazione dell'etichetta con altri simboli contenenti le medesime informazioni.

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere (GU 2013, L 192, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22).